COMUNE DI SOLARINO

REGOLAMENTO (T.O.S.A.P.)

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I

Art.1
Disposizioni Generali

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per suolo pubblico o spazio pubblico si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art.2
Occupazioni permanenti e temporanee.

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art.3
Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale; la domanda deve contenere:

- le generalità e domicilio del richiedente;

- il motivo e l'oggetto dell'occupazione;

- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed esatta ubicazione;

- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elabo rati tecnici.

Quando occorra o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area o spazio siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che richiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art.4
Procedimento per il rilascio delle concessioni.

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art.7 della Legge 241/1990, a rendere noto l'avviso del procedimento.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dalla predetta Legge 241/90.

Art.5
Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla Legge 112/91 come sostituita dal D.Lgs.31/3/98 n.114, sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In apposito disciplinare, nel contesto della concessione o in allegato ad essa, verranno determinate le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti nonché ogni altra norma che il concessionario è tenuto ad osservare.

Se ritenuto opportuno o necessario l'Amministrazione potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.

Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, l'Amministrazione potrà disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.

Art.6
Disciplinare

Il disciplinare o il contratto di cui al precedente art.5 dovranno provvedere di:

a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;

b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;

c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendone le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;

d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;

e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;

f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;

g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;

h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovessero sostenere per l'esecuzione di lavori;

i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;

l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovessero sopportare per effetto della concessione.

Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dal concessionario sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

Art.7
Autorizzazione di altri Uffici comunali o di altri Enti. Diritti di terzi

La concessione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari. La concessione comunale si intenderà sempre rilasciata, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente il concessionario.

Art.8
Rinnovo delle concessioni

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 30 giorni prima della scadenza.

Art.9
Revoca delle concessioni

Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione.

Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

Nell'Ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

Art.10
Decadenza delle concessioni.

Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella Legge e nel Regolamento.

Il concessionario incorre altresì nella decadenza:

a) allorchè non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;

b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia , o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione.

Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca di cui al precedente art.9.

Art.11
Sospensione delle concessioni.

E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile la norma che stabilisce la restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente regolamento.

Art.12
Occupazioni abusive

Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a cadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

Per la loro cessazione il Comune ha, la facoltà, a termini dell'art.823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.

Art.13
Limiti delle occupazioni.

Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del nuovo Codice della strada e relativo regolamento**.**

Fuori dei centri abitati la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinata dal Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti previsti dal Codice Stradale, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purchè in adiacenza ai fabbricati e semprechè rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt.2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il traffico pedonale.

All'interno delle piazze o parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione di accorgimenti prescritti in concessione.

Art.14
Canone di concessione

Il rilascio dei provvedimenti di concessione all'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio o la promozione di attività economiche può essere subordinato al pagamento di un corrispettivo addizionale, connesso a prestazioni di servizi da parte del Comune.

Le tipologie delle concessioni comportanti il pagamento di un corrispettivo addizionale, sono individuate con atto della Giunta Municipale.

Il corrispettivo addizionale è corrisposto dal concessionario nei tempi e modi stabiliti per il pagamento della tassa.

Art.15
Passi carrabili

Senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalle strade comunali ai fondi ed ai fabbricati laterali e nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico e privato.

Nella costruzione e mantenimento degli accessi sono osservate le disposizioni dell'art.22 del Codice della strada, e degli artt. 44 e seguenti del relativo regolamento di attuazione.

Ogni onere per la costruzione, manutenzione e segnalazione degli accessi di cui ai precedenti commi è a carico dei proprietari dei fondi e degli edifici che li utilizzano. I passi carrabili sono disciplinati dai comuni successivi.

La realizzazione di passi carrabili corrispondenti alle caratteristiche stabilite dai successivi commi, per l'accesso dalle proprietà pubbliche e private alle strade, aree e spazi di cui all'art.1 del presente regolamento, è consentita previo rilascio di concessione da parte del Comune. La concessione è rilasciata, conformemente a quanto stabilito dagli artt. 3 e 5 del presente regolamento.

Nel caso in cui il passo carrabile sia costituito da un manufatto composto da listoni di pietra od altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, nella zona antistante lo stesso accesso vige il divieto di sosta indicato con l'apposito segnale di cui all'art.22, terzo comma, del Codice della strada.

Per i passi carrabili di cui ai commi precedenti, al richiedente la concessione, è rilasciato il segnale di cui all'art.120, primo comma lett. e) (figura II, 78) del regolamento di attuazione del Codice della strada, previo rimborso dell'importo corrispondente alle spese sostenute dal Comune per la sua predisposizione.

Le concessioni di cui al presente articolo sono rilasciate a titolo non oneroso.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art.16
Disposizioni generali

Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15/11/1993 n.507 e successive modificazioni, ed integrazioni, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusioni dei balconi, verande, bow-windows e

simili affissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni di spazi ed aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, del Comune, della Provincia o al demanio statale.

Art.17
Graduazione della tassa. Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art.16 sono classificate come segue:

strade, spazi ed aree pubbliche di I categoria:

PIAZZA PLEBISCITO- C.SO VITT.EMANUELE – VIA CAVOUR – VIA DANTE – VIA P.UMBERTO – VIA ROMA – VIA PIAVE – VIA GARIBALDI – VIA BISSOLATI – VIA PALERMO – VIA DIAZ – VIALE DELLA PATRIA – VIALE RAGUSA – VIA PALESTRO – VIA R.SETTIMO – VIA CALATAFIMI – VIA SOLFERINO – VIA R. PILO- VIA MAGENTA.

Strade ed aree pubbliche di II categoria:

tutte le altre strade e spazi.

Art.18
Criteri per la determinazione della tassa.

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq., e fino a 1000 mq.,del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

Art.19
Misurazioni dell'area occupata. Criteri.

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o alle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Le occupazioni temporanee, del suolo per i fini delle occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti, destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, insistenti sulla stessa area, complessivamente superiori o uguali al mezzo mq., sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq., quando le occupazioni medesime traggono fondamento da un unico atto concessorio.

Art.20
Disciplina e tariffe

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente e temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite dalla Giunta comunale nelle misure stabilite dal Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo quanto disposto dal presente regolamento per l'attuazione del predetto decreto.

Per le occupazione permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'articolo 17, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. A tal fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:

occupazioni fino a 5 ore: riduzione del 50%;

occupazioni oltre 5 ore e fino a 10 ore: riduzioni del 25%;

occupazioni oltre 10 ore e fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera.

In ogni caso le misure di tariffa adottabili sulla base di misure minime e massime così come stabilisce (l'art.45 comma 2 del Decreto Legislativo 507/93 e successive modifiche ed integrazioni) , non possono essere inferiori, pur applicando alle stesse qualsiasi forma di riduzioni connessa alla particolare categoria dell'area occupata o alla specifica fattispecie impositiva ovvero cumulandole fra loro, a £.150 a metro quadrato e per giorno o frazione di giorno.

Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 20%

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguali o superiori all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni e comunque quelle contemplate dal successivo art.21 del presente regolamento.

Art.21
Maggiorazioni e riduzioni

Sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

per le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse dalle occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, la tariffa è ridotta del 20% ;

per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta al 50% ;

per le occupazioni permanenti e temporanee con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta del 70%, (le riduzioni di tariffa non sono cumulabili con quelle di cui alla lettera a);

per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta dell'80%;

per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 20%;

per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche eccedenti i 10 metri quadrati realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa è ridotta dell'80%;

per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, viene disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta al 50%.

Art.22
Esenzioni

Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c, del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n..917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a quella che sia stata stabilita nei regolamenti di Polizia Municipale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) le occupazioni realizzate per la promozione di manifestazioni od iniziative a carattere politico, culturale e sportivo purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;

h) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

i) gli accessi carrabili in genere;

Art.23
Particolari occupazioni

Le occupazioni relative ad autovetture adibite a trasporto pubblico o privato, al sottosuolo stradale, all'impianto ed esercizio di distributori di carburante e di apparecchi per distribuzioni di tabacchi ed altri generi, nonché agli spazi ed aree pubbliche con condutture, vengono definite in particolare nei successivi articoli.

Art.24
Occupazioni con autovetture

Per le occupazioni permanenti realizzate con autovetture di uso pubblico o privato e temporanee realizzate con autovetture ad uso privato su aree a ciò destinate dal Comune, la tassa viene commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati in misura intera.

La concessione può essere rilasciata a cooperative o associazioni di operatori. In tal caso la tassa è applicata a carico delle stesse.

Art.25
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo. Discipline e tariffe

Le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio a alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, comprese le occupazioni realizzate su strade soggette a servitù di pubblico passaggio, sono tassate forfettaria_ mente in base al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa, riferita alla classe di appartenenza del Comune, in ossequio a quanto previsto nella lett.f) del 2° comma dell'art.63 del D.Lgs.15/12/97, n.446 e successive modificazioni ed integrazioni. La medesima misura è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

Le tariffe e gli importi come risultanti alla lett. f) del 2° comma dell'art.63 del D. Lgs. 15/12/97, n.446, e successive modificazioni ed integrazioni sono rivalutati annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Dalla misura complessiva della tassa va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

L'applicazione della tassa non esonera dall'obbligo di rimborsare al Comune le spese sostenute per rimettere in pristino la strada.

Quando gli utenti eseguono lavori per riparazioni, deviazioni ed altro, cagionando danni alle opere stradali, sono sempre tenuti a rimettere in pristino le opere stesse a loro carico, o a rimborsare il Comune.

Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti, quando però il trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

La tassa di occupazione del sottosuolo e soprassuolo stabilita dalla Giunta Comunale è annua ed è applicata sulla base dei criteri contenuti nella lett. f), comma 2° dell'art.63 del D.Lgs. 15/12/97, n.446 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa è applicata sulla base dei criteri di cui agli artt. precedenti.

Art.26
Distributori di carburante. Disciplina e tariffe

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale stabilita dalla Giunta Comunale applicata sulla base di misure minime e massime (così come stabilisce l'art.48 comma 1 del Decreto Legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni).

La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.

Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri.

E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione

dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei nonchè per occupazione del suolo con chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 metri quadrati.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliare, funzionali e decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 20 del presente Regolamento, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Art.27
Apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi. Disciplina e tariffe

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale stabilita dalla Giunta Comunale applicata sulla base di misure minime e massime (così come stabilisce l'art. 48 comma 7 del Decreto Legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni).

CAPO III

DENUNCIA – VERSAMENTO DELLA TASSA – CONTENZIOSO SANZIONI – FUNZIONARIO RESPONSABILE.

Art.28
Denuncia e versamento della tassa

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti, devono presentare, al Comune apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune, la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.

L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui sopra, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino

variazioni della occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del tributo.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di Gennaio, utilizzando apposito modulo di conto corrente postale.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero direttamente presso la Tesoreria comunale, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune anche mediante conto corrente postale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

La tassa, se d'importo a £. 500.000 , può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo.

Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse;

Qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della concessione medesima. Le disposizioni predette si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'art.45, comma 8 del D.Lgs.507/93 e successive modificazioni.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime con modalità previste per le occupazioni permanenti.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcuno atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto. A questo scopo gli Agenti dell'Amministrazione comunale, dovranno valersi di appositi bollettari a madre e figlia ove dovrà annotarsi, il nome, cognome del medesimo, la somma riscossa, la data e l'ora del pagamento.

Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo di cui al precedente art.25, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di aprile di ciascun anno, in un'unica soluzione.

Art.29
Convenzioni

Potranno consentirsi dal Comune speciali convenzioni per le occupazioni temporanee di qualunque specie.

Art.30
Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili degli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti.

L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art.28 del presente Regolamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'Ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.

A al fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati le tasse, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui sopra, separatamente per ciascun anno.

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art.68 del D.P.R.28/01/1988, n° 43, in un'unica soluzione.

Si applica l'art.2752 del Codice Civile.

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Sulle somme dovute e rimborsate, ai contribuenti spettano gli interessi di mora del 2,5% per ogni semestre compiuto, dalla data dell'eseguito pagamento.

Art.31
Sanzioni

Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa dovuta, con un minimo di £.100.000.

Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da £. 100.000 a £. 500.000.

Le sanzioni indicate nei commi precedenti sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e delle sanzioni.

Sull'ammontare della tassa, della singola rata della stessa, che risulti non versata in modo tempestivo, entro la prescritta scadenza, o resa tempestiva mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) e b) dell'art.13 del D.Lgs.472/97 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del 30% ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.471/97.

Sulle somme dovute per la tassa, si applicano gli interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio di altri obblighi imposti al concessionario), sono invece punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 03/03/1934, n.°383 e successive modificazioni, della Legge 24/11/1981 n.°689 e successive modificazioni e del D.L.30/4/1992 n°285 e successive modificazioni.

Art.32
Affidamento da parte del Comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art.22, comma 3° ,lett.c, della Legge 08/06/90, n.142 ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art.32. A tal fine, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Art.33
Funzionario responsabile

Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone, i rimborsi.

Il Comune comunica alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

Art.34
Contenzioso

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, secondo il disposto dell'art.80 del Decreto Legislativo 31/12/1992, n° 546, recante disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della Legge 30/12/1991 n° 413.

Art.35
Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n.°507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

COMUNE DI SOLARINO